

*Il disegno di legge sulla qualità dell'architettura - redatto a cura dell'Ufficio legislativo del Ministero e della DARC, con il contributo del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - afferma nei suoi principi generali che la Repubblica tutela la qualità della creazione architettonica, cui attribuisce rilevanza pubblica. Oltre a contenere norme promozionali e incentivanti per diffondere e promuovere la qualità dell'architettura e del progetto architettonico, per proteggere e tutelare le opere architettoniche del secondo Novecento, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio, il disegno di legge prevede l'istituzione di un piano per la qualità delle costruzioni pubbliche. E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 luglio 2003; attualmente è in corso l' iter parlamentare.*

## **DISEGNO DI LEGGE RECANTE "LEGGE QUADRO SULLA QUALITÀ ARCHITETTONICA"**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente disegno di legge, nell'ambito dei compiti istituzionali rimessi alla cura di questa Amministrazione, relativi alla promozione della cultura architettonica ed urbanistica, si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni, dei professionisti e di tutti quanti operano nel settore, sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio e del raggiungimento di più elevati standard di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività. A fronte della compromissione del territorio e dei suoi valori paesaggistico-ambientali diffusa ormai in gran parte del paese, frutto degli interventi architettonici e urbanistici recenti, è indispensabile ribadire il valore culturale dell'architettura, riconoscendone il ruolo fondamentale nell'ambito della corretta gestione del territorio e nella definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.

Il perseguimento di questi fini vede coinvolte in via primaria le Amministrazioni pubbliche statali, in specie il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero per le infrastrutture ed i trasporti ed assume, nei confronti delle Regioni e degli altri enti locali, il carattere di una disciplina che valga ad individuare i principi fondamentali, nel quadro di una legislazione concorrente, in ordine alle modalità operative più idonee a favorire la qualità architettonica del costruito ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

Il testo parte dalla affermazione delle finalità e dei principi generali fondamentali (art.1). A partire dall'articolo 9 della Costituzione ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.") si richiama il concetto di qualità della ideazione e costruzione architettonica e urbanistica: una qualità riconosciuta come questione di pubblico interesse - perché capace di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini - e definita come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della realizzazione dell'opera, garantendo il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

I principi generali sono individuati all'**articolo 2** e sono:

- l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, *favorendo il ricorso allo strumento del concorso di idee o progettazione, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani professionalità;*
- l'ideazione e la progettazione di opere architettoniche, *per le quali le Amministrazioni si impegnano a ricorrere direttamente al concorso di idee o progettazione, su propria iniziativa o su richiesta delle altre amministrazioni competenti,*
- la dichiarazione delle opere di architettura di importante carattere artistico, *tramite la dichiarazione di cui all'art. 20 delle legge 633/1941;*
- la promozione dell'alta formazione e della ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesaggistico-ambientale;
- la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura e di urbanistica contemporanei attraverso le attività del Centro nazionale per le arti contemporanee nei settori dell'architettura e dell'urbanistica.

In particolare, l'**articolo 3** è volto all'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e punta a favorire il ricorso allo strumento del concorso di idee o progettazione - riconosciuto come importante occasione di confronto e competizione tra idee e soluzioni progettuali, e quindi come garanzia di qualità dei risultati.

A tal fine viene istituito un fondo per il finanziamento delle spese, cui possono attingere i soggetti pubblici che, pur non essendovi tenuti, ricorrono allo strumento del concorso di idee o di progettazione.

I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'**articolo 4** prevede che i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti si impegnino a ricorrere direttamente al concorso di idee o progettazione, per le opere di propria competenza e, su richiesta, per le opere di rilevante interesse architettonico delle altre amministrazioni competenti.

All'**articolo 5** è prevista l'attivazione delle procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando in modo più esteso lo strumento della "dichiarazione di importante carattere artistico" già prevista dall'articolo 20 della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore. La dichiarazione può essere rilasciata d'ufficio o su proposta degli enti locali, dal Ministero per i beni e le attività culturali per quelle opere di architettura contemporanea che vengano ritenute particolarmente significative ed eventualmente meritevoli di erogazione di contributi finalizzati alla conservazione. Comunicata al proprietario o possessore dell'opera e all'autore, la dichiarazione viene altresì portata a conoscenza del Comune ove l'immobile ha sede. Eventuali modificazioni sulle opere che sono state oggetto della dichiarazione, dovranno essere comunicate al Ministero, che, verificata la permanenza dell'importante carattere artistico, può, in caso negativo, anche revocare la dichiarazione.

Il provvedimento prevede anche il rilascio di riconoscimenti (**articolo 6**) e l'erogazione di contributi economici (**articolo 7**). I riconoscimenti sono destinati a quegli enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare, ideare o realizzare progetti e opere di particolare qualità architettonica e urbanistica. Le opere dichiarate di importante carattere artistico, realizzate da più di 10 anni, potranno fruire di contributi per lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione o consolidamento.

Ai sensi dell'**articolo 8**, gli edifici dichiarati in base all'articolo 5 o che abbiano ricevuto i riconoscimenti di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, dovranno riportare in evidenza l'indicazione del nome del progettista, del committente, dell'esecutore delle opere e il riferimento al riconoscimento o alla dichiarazione.

Dispone l'**articolo 9** che, previe intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, i Ministeri promuovano iniziative di alta formazione e di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio. Per l'alta formazione è previsto, altresì, il coinvolgimento degli ordini professionali.

Si precisano, all'**articolo 10**, i compiti nel settore dell'architettura e dell'urbanistica del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee istituito con legge 237/1999. In particolare, lo stesso provvederà a: raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore; promuovere, d'intesa con le Regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea; costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe; promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

L'**articolo 11** prevede la redazione, nonché le modalità di aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dei trasporti e delle infrastrutture e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per individuare, con previsione triennale, le linee prioritarie di intervento ai fini della legge. Il Piano rappresenta un'importante opportunità di affermazione e di concretizzazione dei principi fondanti della presente legge, volti a ribadire l'interesse della collettività per la qualità architettonica nelle opere pubbliche e nelle infrastrutture.

Strumento utile al perseguimento delle finalità di cui al presente schema, è la Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, prevista all'**articolo 12** del presente schema.

Costituita dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresenta per gli stessi e per gli altri soggetti pubblici e privati partecipanti un supporto per le attività dettagliatamente previste nel testo di legge, fornendo altresì attività di consulenza. Le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, nonché la gestione, il controllo e i criteri di partecipazione alla Fondazione degli altri soggetti pubblici e privati, sono definiti dallo statuto della Fondazione, che è approvato con decreto interministeriale.

In conclusione, all'**articolo 13**, sono previste modifiche alla legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, in modo da estendere l'applicazione dei principi della legge anche ai progetti di architettura, determinando di conseguenza la possibilità di effettiva tutela dei diritti d'autore per i progettisti.

Sono previste, infine, all'**articolo 14**, modifiche alla legge 109 del 1994, nella parte in cui si è reso necessario armonizzare le disposizioni vigenti con le presenti finalità.

## **Disegno di legge recante**

### **“Legge-quadro sulla qualità architettonica”**

#### **Articolo 1**

##### **(Finalità)**

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica e urbanistica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia del paesaggio, nonché del miglioramento della qualità della vita.
2. Per qualità architettonica e urbanistica si intende l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della ideazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

#### **Articolo 2**

##### **(Principi fondamentali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono, in

particolare, i seguenti obiettivi:

- a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
- b) favorire il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;
- c) favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;
- d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
- e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;
- f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;
- g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura e di urbanistica contemporanei.

### **Articolo 3**

#### **(Incentivazione della qualità del progetto)**

1. Avvalendosi delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.
2. Possono fruire del finanziamento di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *d'intesa con* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo di cui al comma 1, anche al fine di garantirne una ripartizione equilibrata sul territorio nazionale.

### **Articolo 4**

#### **(Ideazione e progettazione di opere architettoniche)**

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza, ricorrono al concorso di idee o di progettazione.
2. I Ministeri di cui al comma 1 possono provvedere altresì all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle Amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

### **Articolo 5**

#### **(Opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico)**

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della Regione, della Provincia o del Comune, provvede, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera ed è comunicata al Comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate al Ministero per la verifica della permanenza del particolare valore artistico. In caso di esito negativo, la dichiarazione viene revocata.

### **Articolo 6**

#### **(Riconoscimenti ai progetti ed alle opere di qualità architettonica o urbanistica)**

1. Possono essere conferiti riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti ed opere di rilevante interesse architettonico o urbanistico, opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi

dell'articolo 5, o comunque ad iniziative di rilevante qualità architettonica o urbanistica.

#### **Articolo 7**

##### **(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)**

1. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell'articolo 5 e realizzate da almeno dieci anni.
2. La revoca della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1.

#### **Articolo 8**

##### **(Pubblicità delle opere di architettura contemporanea)**

1. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell'articolo 5, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali cura, anche in via telematica, la predisposizione, l'aggiornamento e l'accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell'articolo 5 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 9**

##### **(Promozione dell'alta formazione e della ricerca)**

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con le singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.

**3. All'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.**

#### **Articolo 10**

##### **(Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)**

1. Il Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, con riferimento al settore dell'architettura nonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell'urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione di cui all'articolo 12.

- a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
- b) promuovere, d'intesa con le Regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;
- c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;
- d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

**3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.**

**4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

## Articolo 11

### (Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.
2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con previsione triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all'attuazione del Piano di cui al comma 1.

## Articolo 12

### (Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, con esclusione di quella indicata alle lettere e) e g), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali **e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica**, costituiscono una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito.

In particolare la Fondazione:

- a) ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di infrastrutture di elevati standard qualitativi;
- b) formula proposte ai Ministri competenti per l'elaborazione del piano per la qualità delle costruzioni pubbliche;
- c) formula proposte per l'elaborazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione;
- d) collabora con il centro nazionale di documentazione per l'architettura e con tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati per i fini della presente legge.
- e) svolge attività di consulenza e di supporto ai soggetti partecipanti.

**2. Alla Fondazione possono partecipare Amministrazioni statali, regioni ed enti locali, soggetti pubblici e privati.**

**3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.**

**4. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 1 indica, fra l'altro, le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, gli organi di gestione, di consulenza e di controllo, nonché i criteri per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2.**

## Articolo 13

### (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al fine di assicurare la tutela dell'opera dell'architettura, la legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificata:
  - a) all'articolo 2, primo comma, punto 5) dopo la parola "*disegni*" sono inserite le seguenti: "*, i progetti e*";
  - b) all'articolo 12-ter, primo comma dopo la parola "*industriale*" sono inserite le seguenti: "*ovvero un progetto dell'architettura*";
  - c) all'articolo 99: sostituire la rubrica con la seguente "*Diritti relativi ai progetti di lavori dell'architettura e dell'ingegneria*" e al primo comma, dopo la parola "*tecnici*" sono inserite le parole "*nonché all'autore di opere dell'architettura e dell'ingegneria*", dopo la parola "*tecnico*" sono inserite le parole: "*ovvero all'autore di disegni, progetti e opere dell'architettura*" e dopo le parole "*progetto tecnico*" sono aggiunte le parole: "*ovvero il disegno, progetto e opera dell'architettura*"; al secondo comma, dopo la parola "*disegno*" sono inserite le parole: "*ovvero sopra il progetto e l'opera dell'architettura*";
  - d) dopo l'articolo 99 è aggiunto il seguente: "*99-bis – Gli autori del progetto e dell'opera dell'architettura, anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all'opera, siano menzionati sull'opera nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa*".

## Articolo 14

### (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, è così modificata:

a) all'articolo 16:

- 1) al comma 1, dopo le parole *“preventivamente accertati,”* aggiungere le seguenti *“del documento preliminare”*;
- 2) al comma 4, dopo le parole *“caratteristiche delle opere”* sono aggiunte le seguenti *“e delle soluzioni architettoniche anche di dettaglio,”*;
- 3) al comma 5 è soppressa la parola *“eventuali”* e dopo la parola *“costruttivi”* è aggiunta la parola *“decorativi”*;
- 4) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo *“In ogni caso, la validazione dei progetti definitivi ed esecutivi avviene a seguito di verifica in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione”*;

c) all'articolo 17:

- 1) al comma 8, dopo la parola *“aggiudicazione”* sono aggiunte le seguenti *“nonché ai concorsi di progettazione”*;
- 2) al comma 13, dopo le parole *“concorso di idee”* sono aggiunte le seguenti *“, dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all'affidamento mediante appalto”*;
- 3) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti commi: *“13-bis. Al vincitore del concorso di progettazione, in difetto dei requisiti previsti dal bando per l'affidamento del progetto esecutivo, è affidata a trattativa privata la direzione architettonica.”*;

d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole *“incaricati della redazione”* sono inserite le seguenti *“dello studio di fattibilità, del documento preliminare,”*;

e) all'articolo 21, comma 6, dopo le parole *“alle seguenti”* sono sostituite dalle seguenti *“a ciascuna delle seguenti”*;

f) all'articolo 27, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

*“2-ter. Il direttore dei lavori, ai sensi del primo comma, può avvalersi di un direttore architettonico, nella persona del progettista, il quale dà le direttive in merito all'accettazione dei materiali, descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, la direzione architettonica è affidata al soggetto affidatario della progettazione definitiva”.*